

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 14/11/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 25 ottobre 2013, n. 60

"Società Cooperativa Nuova San Michele" - Aggiornamento per modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata con Determina Dirigenziale n. 8 del 21/07/2011 codice attività IPPC 5.4 - Fascicolo 50 MOD1.

L'anno 2013 addì 25 del mese di Ottobre in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi impianti

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio industriale:

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell'Area organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti al Dr. Giuseppe Maestri;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di "Delega

delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45";

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 -Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto dì accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.:
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia";
- la DGRP n. 648 dei 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedimentali";
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006".

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo 111-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all'art. 29 nonies comma 1 "Modifica degli impianti o variazione del gestore" stabilisce che il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152106 e smi e per l'indicazione dei relativi percorsi

procedimentali disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Atteso che:

- Con nota prot, n. 26/AS/13 del 20/06/2013, acquisita al prot. n. 2752 del 24/06/2013 del Servizio Rischio Industriale, il Gestore "Società Cooperativa Nuova San Michele" presentava istanza, ai sensi dell'art. 29 -nonies comma 1 dei D.Lgs. 152/06 e DGRP n. 648 del 05/04/2011, per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale, relativamente a:
- Realizzazione di un nuovo punto di campionamento S1/2 rappresentativo dell'intero scarico da realizzare direttamente nella vasca V10 che riceve le acque di prima e seconda pioggia trattate.

La comunicazione era corredata dai seguenti documenti:

- Piano di Monitoraggio e controllo Rev02;
- Allegato Al tav. AB_03;
- Copia della VIA;
- CD;
- Dichiarazione di autenticità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, delle informazioni contenute nella richiesta resa dal Gestore con allegata copia del documento di riconoscimento;
- la Regione Puglia Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, con nota prot. 2766 del 25/06/2013, chiedeva al compente Ufficio regionale VIANAS dì far pervenire nei termini previsti dalla DGRP n. 648 del 05/04/2011, ossia entro 45 giorni successivi alla comunicazione del Gestore, il necessario parere in materia di disciplina VIA;
- la Regione Puglia Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche esprimeva il parere, ai sensi della DGR 648/2011, con nota prot. n. 7707 del 31/07/2013 ed acquisita al prot. n. 3342 del 31/07/2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, indicando che le modifiche proposte dal Gestore risultano avere carattere di non sostanzialità;
- la Regione Puglia Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti con nota prot. n. 3135 del 17/07/2013, avendo acquisito il necessario parere endoprocedimentale ai sensi della DGR 648/2011 dall'Autorità competente VIA, ha invitato Arpa Puglia DAP di FG a voler esprimere il proprio parere di competenza in merito al PMeC presentato dal Gestore in allegato all'istanza;
- con nota prot. n. 44488 del 02/08/2013, Arpa Puglia DAP di Foggia ha espresso parere non favorevole al Piano di Sorveglianza e Controllo_rev02, rilevando delle modifiche rispetto al contenuto della DD n. 08/2011 del Servizio Rischio Industriale e dell'allegato PMeC;
- con successiva nota prot. n. 3379 del 05/08/2013, l'Ufficio inquinamento e Grandi Impianti invitava il Gestore ad integrare il Piano di sorveglianza e controllo con quanto riscontrato da Arpa Puglia DAP di FG nella nota succitata;
- con nota prot. n. 92/AS/13 del 30/08/2013, acquisita al prot. n. 3775 del 11/09/2013 dell'Ufficio, il Gestore ha trasmesso l'elaborato C.3 "Piano di sorveglianza e controllo" rev. n. 3 del 30/08/2013. In detta nota il Gestore evidenziava delle criticità in merito alla nota prot. n. 44488 del 02/08/2013 di Arpa Puglia;
- con nota prot. n. 3848 del 17/09/2013, l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti invitava il Gestore, in riscontro a quanto evidenziato nella nota succitata, a provvedere al monitoraggio in continuo del volume di percolato estratto mediante l'utilizzo di misuratori volumetrici differenti per ogni singolo lotto come previsto al punto 2.2 "Qualità quantità percolato estratto" del Piano di sorveglianza e controllo allegato alla DD n. 8/2011 del Servizio Rischio Industriale, e nel contempo chiedeva ad Arpa Puglia DAP di FG, di voler esprimere il proprio parere di competenza in merito alle altre criticità;
- con successiva nota prot. n. 57665 del 14/10/2013 Arpa Puglia DAP di FG riscontrava le richieste di cui alla nota sopra richiamata dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, evidenziando l'obbligo per il Gestore di installare un sistema di abbattimento delle emissioni in testa ai serbatoi di stoccaggio del

percolato. Precisava inoltre che per tale finalità il sistema con filtri a carboni attivi costituisce una tecnologia diffusa e collaudata per la riduzione delle emissioni odorigene.

- in data 24/10/2013 il Gestore ha trasmesso copia della ricevuta del versamento della tariffa istruttoria di cui all'art. 1 comma 1 lettera d) del DM 24/04/2008 quantificata in euro 2000,00.

Considerato che:

- Per lo stabilimento "Società Cooperativa Nuova San Michele" ubicato a Foggia Località San Giuseppe, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale con D.D. n. 8 del 21/07/2011 del Servizio Rischio Industriale;
- La complessiva modifica proposta dal Gestore risulta di carattere non sostanziale in quanto:
- Non sono previste variazioni del quadro relativo alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera e gestione acque, già autorizzato con AIA rilasciata con D.D. n. 8 del 31/07/2011 del Servizio Rischio Industriale;
- l'Autorità competente in materia di VIA (Regione Puglia ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche) ha valutato la stessa modifica non sostanziale ai sensi della DGR 648 del 05/04/2011;
- la modifica proposta dal Gestore, è una mera attuazione alla nota di cui al prot. n. 2263 del 23/05/2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, con la quale si invitava il Gestore a produrre specifica documentazione tecnica, volta alla riconfigurazione del pozzetto prima dello scarico in subirrigazione. Tale necessità era stata riscontrata dall'Autorità di Controllo Arpa Puglia- DAP di FG, in occasione delle attività dei sopralluoghi effettuati in data 20/03/2013 e 23/03/2013;
- la modifica in esame, non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera Ibis del D.Lgs. 152/06 e smi.

Ritenuto di poter aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata, tenendo conto dei provvedimenti già rilasciati e dalla normativa vigente.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DIGS, 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:
- di qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011, la modifica proposta consistente in:

Realizzazione di un nuovo punto di campionamento "S1/2" rappresentativo dell'intero scarico da realizzare direttamente nella vasca V10 che riceve le acque di prima e seconda pioggia preventivamente trattate

- di stabilire che:
- l'Allegato B "Piano di Sorveglianza e Controllo rev. n. 03 del 30/08/2013", allegato al presente provvedimento di modifica non sostanziale, sostituisce l'Allegato B "Piano di Monitoraggio e Controllo", allegato alla D.D. n. 8 del 21/07/2011 del Servizio Rischio Industriale;
- l'Allegato C "Parere Arpa" nota prot. n. 57665 del 14/10/2013 di Arpa Puglia DAP di FG, allegato al presente provvedimento di modifica non sostanziale, sostituisce l'Allegato C "Parere ARPA", allegato alla D.D. n. 8 del 21/07/2011 del Servizio Rischio Industriale;
- il Gestore, nell'ambito del monitoraggio degli scarichi idrici, dovrà effettuare i campionamenti anche al pozzetto identificato con sigla S1/2, rispettando quanto previsto per il punto di campionamento S di cui alla D.D. n. 8 del 21/07/2011 del Servizio Rischio Industriale, in termini di parametri di monitoraggio, valori limite di legge e frequenze;
- il Gestore dovrà provvedere entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, in linea con quanto prescritto nella D.D. n. 8/2011 del Servizio Rischio Industriale, a:
- installare i misuratori volumetrici, differenti per ogni singolo lotto, per il monitoraggio in continuo del volume di percolato estratto;
- installare, come sistema di abbattimento delle emissioni in testa ai serbatoi di stoccaggio del percolato, i filtri a carboni attivi.

Di tale adeguamento, il Gestore dovrà darne evidenza alle Autorità Competenti;

- il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;
- il presente provvedimento integra, per modifica non sostanziale, l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con D.D. n. 8 del 31/07/2011 del Servizio Rischio Industriale;
- per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/08 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedimentali;
- per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006', si provvederà a richiedere alla "Società Cooperativa Nuova San Michele" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;
- sono fatte salve tutte le prescrizioni in capo al Gestore, derivanti dalla D.D. n. 8 del 21/07/2011 del Servizio Rischio Industriale, non in contrasto con la presente;
- l'autorizzazione di aggiornamento per modifica non sostanziale rilasciata ai sensi dell'art. 29 octies del DLgs n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella di cui alla D.D. n. 8 del 21/07/2011 del Servizio Rischio Industriale;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, presente provvedimento,

alla Società "Società Cooperativa Nuova San Michele" con sede legale in Via Zara n. 93 a Foggia

- di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Foggia, al Comune di Foggia, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento Provinciale di FG, alla ASL competente per territorio e al Servizio Ecologia, Ciclo Rifiuti e Bonifica.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Digs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- sarà pubblicata sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa 7(nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore U.O. Ing. Daniela Battista

Il Dirigente d'Ufficio Dott. Giuseppe Maestri